



REPUBBLICA ITALIANA

1800/1P
6739/18
332/1P

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Napoli Sez. 9 d [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a R.G. n. 6739 per l'anno 2018;

vertente tra

S [redacted] rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Viola ed elett.te dom.to in Via Nolana 28, Napoli come da procura in atti;

attore

contro

- **AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossione S.p.A.** (subentrata a titolo universale ad EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE S.p.a. ai sensi dell'art. 1 D.L. 193/16 convertito in L. 225/16) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. [redacted] Napoli come da procura in atti;
- **COMUNE di SAN GIORGIO A CREMANO** in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Vittorio Emanuele 10, San Giorgio a Cremano (NA), pec protocollo.generale@cremano.telecompost.it;
- **COMUNE di PORTICI** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. [redacted] Avv. [redacted] dom.to per la carica presso la Casa [redacted] (NA);
- **COMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. [redacted] ed elett.te dom.to per la carica presso l'Avvocatura Municipale in Via Salita I Marchese de Turris 16, Castellammare di Stabia (NA);
- **COMUNE di PIANO DI SORRENTO** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. [redacted] dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Cota, Piano di Sorrento (NA);
- **COMUNE di NOCERA INFERIORE** in persona del Sindaco p.t., rapp.to dal Cap. [redacted] dal [redacted] m.to per la carica presso il Comando di Polizia Locale in Via Raffaele Libroia 1, Nocera Inferiore (SA);
- **COMUNE di TORRE ANNUNZIATA** in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Corso Vittorio Emanuele III 293, Torre Annunziata (NA), pec sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it;
- **COMUNE di SARNO** in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Piazza IV Novembre, Sarno (SA), pec protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it;
- **COMUNE di SCAFATI** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dal [redacted] dal [redacted] dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Municipio 1, Scafati (SA);

- **COMUNE di ANGRI** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. [REDACTED] to per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Crocifisso 23, Angri (SA);
- **COMUNE di TORRE DEL GRECO** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. [REDACTED] dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Largo Plebiscito, Torre del Greco (NA);
- **COMUNE di CELLOLE** in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Via Raffaello 20, Cellole (CE), pec comune.cellole@asmepec.it;
- **COMUNE di ASCEA** in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Via XXIV Maggio, Ascea (SA), pec protocollo.comunediascea@pec.it;
- **COMUNE di ERCOLANO** in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. [REDACTED] om.to per la carica presso la Casa Comunale in Corso Resina 39, Ercolano (NA);
- **PREFETTURA di NAPOLI** in persona del Prefetto p.t. dom.to per la carica in P.zza Plebiscito ed elett. dom.ta presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Armando Diaz 11, Napoli, pec protocollo.prefna@pec.interno.it e pec napoli@mailcert.avvocaturastato.it;
- **PREFETTURA di SALERNO** in persona del Prefetto p.t. dom.to per la carica in Corso Vittorio Emanuele 58, Salerno, pec protocollo.prefsa@pec.interno.it e pec salerno@mailcert.avvocaturastato.it;

convenuti

Ad oggetto: opposizione all'esecuzione.

Conclusioni: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 31/10/2017 l'attore assumeva che il Concessionario della Riscossione Esattoriale aveva iscritto a ruolo alcune cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative. Lo stesso eccepiva che le somme non erano assolutamente dovute e pertanto chiedeva, accertata la non debenza dell'importo e l'illegittimità della richiesta di pagamento e dello stesso provvedimento, ordinarsi di provvedere alla revoca di ogni pretesa con vittoria delle spese.

Si costituivano in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossione, COMUNE di PORTICI, COMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA, COMUNE di PIANO DI SORRENTO, COMUNE di NOCERA INFERIORE, COMUNE di SCAFATI, COMUNE di ANGRI, COMUNE di TORRE DEL GRECO e COMUNE di ERCOLANO che impugnavano la domanda chiedendone il rigetto.

Preliminarmente si rileva la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza del Giudice adito.

Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che la stessa va stabilita con riferimento alla natura (tributaria, previdenziale o sanzionatoria) del credito per cui si procede e qualora la giurisdizione spetti al G.O., la competenza è da riconoscersi, sempre ed a prescindere dal valore della controversia, in favore del Giudice di Pace, quale giudice funzionalmente competente in materia di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada (Cass. SS. I.U. n. 20931/11).

Va poi dichiarata la contumacia di PREFETTURA di SALERNO, PREFETTURA di NAPOLI, COMUNE di ASCEA, COMUNE di CELLOLE, COMUNE di SARNO, COMUNE di TORRE ANNUNZIATA e COMUNE di SAN GIORGIO A CREMANO non costituiti in giudizio nonostante la ritualità dell'atto di



citazione e la regolarità della notifica.

Non avuto esito il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c., espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la sentenza viene emessa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla L. 69/09 che ha soppresso l'obbligo di includere la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

Quindi si osserva:

circa la legittimazione delle parti quella attiva non è stata contestata e quella passiva risulta per *tabulas* in quanto il credito per cui è causa risulta iscritto nei ruoli del Concessionario ed appartiene al convenuto Ente impositore. Invero conformemente al dettato della Suprema Corte ove l'Ente impositore, per ragioni di convenienza sotto il profilo economico o funzionale, ritenga di affidare il servizio di riscossione ad un soggetto iscritto in apposito albo nazionale, il Concessionario del servizio subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dello stesso o nei relativi giudizi non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Concessionario ed Ente. Tuttavia, la legittimazione passiva del Concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, mentre sussisterà la legittimazione passiva dell'Ente ove le doglianze riguardino la debenza del tributo (Cass. Civ. n. 14669/05; Ord. n. 12385/13); ove pertanto la pretesa creditoria viene contestata nel merito va convenuto in giudizio anche l'Ente creditore;

quanto all'interesse ad agire pur non ravvisandosi nel semplice estratto di ruolo o nel sollecito di pagamento, prima e comunque in mancanza di alcuna esecuzione, nessuna lesione e compressione della sfera giuridica dell'attore, quest'ultimo ben può proporre le azioni volte ad accertare la sussistenza o meno della pretesa creditoria oggetto dell'iscrizione a ruolo.

Invero il ruolo ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.25 del dpr n. 602/1973.

La circostanza pertanto che il contribuente sia stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico attraverso l'estratto di ruolo o del sollecito di pagamento, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non preclude l'impugnazione (Cass. Civ. n. Sent. 19704/15; Ord. Sez. VI n. 2248/14; Sent. n. 11736/11).

Peraltro le questioni che attengono all'esistenza dei crediti iscritti a ruolo, ove si adducano la mancanza di un titolo idoneo o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione dello stesso, danno luogo anch'essi ad opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. Civ. n. 15149/05).

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 9617/14; n.6565/13; n. 21598/11; n. 21793/10; n. 9180/06) avverso l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria l'interessato, può avvalersi dei seguenti rimedi:

a) l'opposizione ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 150/11 in vigore dal 06/10/2011 (che ha modificato l'art. 204 bis

c.d.s.), da proporsi con ricorso al Giudice di Pace, allorchè sia *mancata la notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada o dell'ordinanza - ingiunzione*, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. SS. UU. n. 22080/17), ovvero si deducano *vizi della cartella* (Cass. SS. UU. n. 12544/98) o *fatti sopravvenuti alla formazione del titolo*. In tal caso il ricorso deve essere proposto nel termine di 30 gg. dalla notifica della cartella come stabilito dalla citata norma;

b) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per *omessa notifica della cartella stessa*, o si adducano *fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte dell'obbligato o pagamento)*, da proporsi fino all'inizio dell'esecuzione (art. 615 co.1 c.p.c.) con citazione, nel rispetto delle regole di competenza per valore e per materia, ovvero dinanzi al giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (Giudice di Pace per le sanzioni derivanti da violazione al codice della strada, Tribunale quale Giudice del Lavoro in materia di contributi previdenziali, Tribunale Ordinario per gli ulteriori crediti non tributari); ad esecuzione iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c.) con ricorso al Tribunale Giudice dell'Esecuzione (Cass. n. 15149/05);

c) l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. quando eccepisca *l'irritualità formale della cartella esattoriale, l'omessa notifica dell'atto presupposto o l'esistenza di vizi di forma del procedimento esattoriale*, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella (*decadenza, mancata indicazione del responsabile del procedimento*) e quelli riguardanti le successive intimazioni di pagamento, da proporsi nei 20 giorni dalla notifica della cartella con citazione dinanzi al Tribunale Giudice dell'Esecuzione (art. 617 co. 1 c.p.c.) oppure nei 20 giorni dal primo atto esecutivo con ricorso al Tribunale Giudice dell'Esecuzione (art. 617 co. 2 c.p.c.).

Circa la documentazione prodotta dal convenuto, va rilevato che ai sensi e per gli effetti del D.L. 669/1996 art. 1 co. 5 *"Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informativi o telematici, dal concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza"*. La Corte di legittimità ha affermato che *"l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura privata e la copia fotografica prodotta in giudizio va assolto ex art. 2719 c.c., mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento: il disconoscimento non ha, pertanto, valore qualora il difensore si limiti ad impugnare i documenti prodotti in copia dalla controparte richiedendo congiuntamente al giudice di ordinare l'esibizione dell'originale"* (Cass. Civ. n. 14416/13; n. 28096/09; n. 3314/99; n. 7496/95); ed inoltre che *"il disconoscimento delle copie fotostatiche o fotografiche dell'originale di una scrittura, non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., di guisa che mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni"* (Cass. Civ. n. 9439/10; n. 26967/07; n.2419/06;n. 11269/04; n. 4661/02; n. 14378/99).

Nel caso in esame il disconoscimento non è stato effettuato con le modalità indicate e quindi non impedisce al

giudice di accertare la conformità anche tramite presunzioni.

Ebbene ai fini del giudizio sulla conformità risultano ben più forti di semplici presunzioni le seguenti inconfutabili circostanze di fatto:

- l'Ente convenuto ha prodotto in copia i documenti;
- le copie (scansioni) promanano dal sistema informatico dello stesso e presuppongono necessariamente l'esistenza degli originali.

Va poi detto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte la notifica fatta da EQUITALIA è valida e dimostrabile in giudizio producendo l'avviso di ricevimento, non essendo necessario per l'esattore portare in giudizio la copia della cartella di pagamento (Cass. n. 9246/15).

Dalla documentazione si rileva che l'attore ha impugnato l'estratto di ruolo attraverso il quale assume di aver avuto conoscenza, per la prima volta, dei seguenti atti:

<u>identificativo atto</u>	<u>tipologia credito</u>	<u>notifica</u>
A) Cartella n. 071/2003/0133689512	infrac. c.d.s.	06.11.2003 dep. com. irrep.
B) Cartella n. 071/2000/0141039803	infrac. c.d.s.	-----
C) Cartella n. 071/2008/0120326430	infrac. c.d.s.	-----
D) Cartella n. 071/2007/0138171834	infrac. c.d.s.	16.11.2007 dep. com. irrep.
E) Cartella n. 071/2006/0255985362	infrac. c.d.s.	20.04.2007 dep. com. irrep.
F) Cartella n. 071/2005/0111982260	infrac. c.d.s.	23.08.2006 -----
G) Cartella n. 071/2004/0045901535	infrac. c.d.s.	03/06/2004 convivente
H) Cartella n. 071/2003/1072888424	infrac. c.d.s.	27.05.2004 dep. com. irrep.
I) Cartella n. 071/2001/0312466678	infrac. c.d.s.	11.12.2001 dcp. com. irrep.
J) Cartella n. 071/2008/0076383223	infrac. c.d.s.	-----
K) Cartella n. 071/2005/0031972845	infrac. c.d.s.	02.05.2005 -----
L) Cartella n. 071/2000/0141039803	infrac. c.d.s.	-----
M) Cartella n. 071/2005/0078340019	infrac. c.d.s.	09.06.2006 -----
N) Cartella n. 071/2004/0028313215	infrac. c.d.s.	26/04/2004 destinatario
O) Cartella n. 071/2000/0141039803	infrac. c.d.s.	23.04.2001 dep. com. irrep.
P) Cartella n. 071/2008/0020107206	infrac. c.d.s.	-----
Q) Cartella n. 071/2003/1033858445	infrac. c.d.s.	05/02/2004 coniuge
R) Cartella n. 071/2004/0014340567	infrac. c.d.s.	24.03.2004 coniuge
S) Cartella n. 071/2005/0333899870	infrac. c.d.s.	-----
T) Cartella n. 071/2004/0196489256	infrac. c.d.s.	03.10.2005 dep. com. irrep.
U) Cartella n. 071/2003/0072717290	infrac. c.d.s.	13.11.2003 dep. com. irrep.
V) Cartella n. 071/2001/0513530658	infrac. c.d.s.	12.02.2003 dep. co. irrep.
W) Cartella n. 071/2002/0018522066	infrac. c.d.s.	04/09/2002 coniuge
X) Cartella n. 071/2006/0066124953	infrac. c.d.s.	03.11.2006 dep. com. irrep.
Y) Cartella n. 071/2002/0083341046	infrac. c.d.s.	12.06.2003 dep. com. irrep.

Ciò detto si osserva:

la cartella **sub B, C, F, J, K, L, M, P e S**, in mancanza di qualsiasi documento, devono ritenersi **non notificate per inesistenza della notificazione**. Come noto la Corte di Cassazione ha stabilito che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità, che è la regola, mentre l'inesistenza è l'eccezione. Ritengono infatti le Sezioni Unite che *"l'inesistenza riguarda ipotesi eccezionali: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero quando quest'ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario."* (Cass. Sez. U n. 14916/2016; Cass. n. 10390/2017);

- le cartelle **sub A, D, E, H, I, O, T, U, V, X e Y** risultano **regolarmente notificate** ai sensi dell'art.60/e D.P.R. 600/73 a seguito di constatazione d'irreperibilità (assoluta) a mezzo deposito presso la Casa Comunale ed affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito, quando, malgrado le ricerche non si conosca in quale comune risieda il destinatario (Cass. civ. n. 10177/09; n. 10189/03; n. 7268/02) con l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c.; la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (Cass. n. 7971/14; Cass. Ord. n. 9838/15);

- la cartella esattoriale **sub N** risulta **regolarmente notificata** ai sensi dell'art. 7 L.890/82 a mani proprie. Al riguardo ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 *"Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario"*;

- la cartella **sub G, Q, R e W** risultano **regolarmente notificate** ai sensi dell'art. 7 L.890/82 a persona di famiglia che conviva o addetta alla casa seguita dalla specificazione della qualità del consegnatario, senza necessità di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, come disposto dal D.L. 248/07 art. 36, c. 2 quater convertito dalla L. 31/08, in vigore solo dal 01/03/08, che ha integrato la L. 890/82 art. 7.

Va pertanto dichiarata l'illegitimità delle cartelle **sub B, C, F, J, K, L, M, P e S** e la nullità dell'iscrizione a ruolo, ritenendosi assorbita ogni altra doglianza.

Con riguardo alle cartelle **sub A, D, E, G, H, I, N, O, Q, R, T, U, V, W, X e Y**, regolarmente notificata, l'attore non si è avvalso del rimedio previsto dell'art. 7 D. Lgs. 150/11, da proporsi mediante ricorso nel termine di 30 gg. dalla notifica, per cui sotto tale aspetto la domanda è inammissibile e non possono esaminarsi eventuali eccezioni di decadenza nè vizi relativi all'assenza, all'inesistenza o alla notifica del provvedimento sanzionatorio, ed all'omissione delle indicazioni necessarie nella cartella esattoriale (Cass. Civ. n. 1985/14).

Rimangono comunque esperibili i rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Ritenuto, poi, che l'attore ha sollevato l'eccezione di prescrizione del credito, la domanda va considerata sotto il profilo dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che consente l'esame di eventuali eccezioni concernenti l'esistenza di fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione del diritto (Cass. SS.UU. n. 22080/17).

Al riguardo va ricordato che solo nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale il diritto di credito con lo stesso azionato è assoggettato ai sensi dell'art. 2953 c.c. al termine prescrizione ordinario di 10 anni di cui all'art. 2946 c.c., mentre il diritto di credito di cui alla cartella esattoriale (certamente non titolo di formazione giudiziale ancorché non opposta) si estingue per il decorso del termine di prescrizione di

5 anni di cui all'art. 28 co. 1 L. n. 689/81, salvo eventuali atti interruttivi.

Comunque la notifica della cartella, che è un atto amministrativo, privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione, non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica della cartella (Cass. n.12263/07).

Nella fattispecie relativamente ai crediti riportati nel documento opposto e di cui cartelle sub A, D, E, G, H, I, N, O, Q, R, T, U, V, W, X e Y è trascorso il periodo di prescrizione quinquennale.

La domanda è pertanto fondata.

Le spese, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e delle ragioni che hanno indotto alla decisione, compensate tra le altre parti, seguono per il resto la soccombenza e vanno poste a carico dell'Esattore che ha consentito la prescrizione dei crediti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, limitatamente ai crediti di natura non tributaria, così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione;
- 2) dichiara l'illegittimità dei seguenti atti: Cartella n. 071/2000/0141039803, Cartella n. 071/2008/0120326430, Cartella n. 071/2005/0111982260, Cartella n. 071/2008/0076383223, Cartella n. 071/2005/0031972845, Cartella n. 071/2005/0333899870, Cartella n. 071/2005/0078340019., artella n. 071/2008/0020107206 e Cartella n. 071/2000/0141039803 e la nullità dell'iscrizione a ruolo;
- 3) dichiara la prescrizione dei crediti riportati nei seguenti atti: Cartella n. 071/2003/0133689512, Cartella n. 071/2007/0138171834, Cartella n. 071/2006/0255985362, Cartella n. 071/2004/0045901535, Cartella n. 071/2003/1072888424, Cartella n. 071/2001/0312466678, Cartella n. 071/2004/0028313215, Cartella n. 071/2000/0141039803, Cartella n. 071/2003/1033858445, Cartella n. 071/2004/0014340567, Cartella n. 071/2004/0196489256, Cartella n. 071/2003/0072717290, Cartella n. 071/2001/0513530658, Cartella n. 071/2002/0083341046, Cartella n. 071/2002/0018522066 e Cartella n. 071/2006/0066124953;
- 4) condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 37,00 per esborsi (ritenuto che il contributo unificato non risulta corrisposto) e visto il D.M. 55/2014 e considerato il valore della controversia, in € 700,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con attribuzione al procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario;
- 5) compensa le spese tra le altre parti.

Così deciso in Napoli il 28.12.2018

01 GEN 2019
Cancelliere P.A. PA
Giudice di Pace

Il Giudice di Pace
Dr. Pezzuti